

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Donatella CERÉ	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal dott. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] cf [OMISSIS], avverso la delibera in data 23/2/17, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone ha disposto la sua cancellazione dalla Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti.

Il ricorrente, dott. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, è presente l'avv. [OMISSIS];

Udita la relazione del Consigliere avv. Stefano Savi;

Inteso il P.G., in merito all'istanza di ricusazione la ritiene infondata e ne chiede il rigetto, nel merito conclude per l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione;

Inteso il difensore del Consiglio dell'Ordine, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

In data 27 ottobre 2016 il COA di Caltagirone disponeva l'apertura del procedimento di cancellazione a carico del dott. [RICORRENTE] in quanto iscritto in forza di titolo abilitativo rilasciato in Romania dall'U.N.B.R. ritenuto non fosse idoneo.

La decisione veniva comunicata a mezzo pec. in data 26 novembre 2016.

L'interessato presentava memoria difensiva contestando l'assunto.

In data 23 febbraio 2016 il COA di Caltagirone deliberava la cancellazione dalla Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati del dott. [RICORRENTE]. La decisione veniva notificata a mezzo pec all'interessato in data 8 marzo 2017.

In data 27 aprile 2017 veniva depositato presso il COA atto di ricorso con il quale si esponevano le seguenti doglianze.

Nullità per violazione della direttiva comunitaria 98/05 articoli 7 commi 2 e 3 perché il COA avrebbe dovuto dare notizia allo Stato di origine prima di avviare il procedimento di archiviazione .

Nullità per violazione dell'articolo 527 c.p.p. essendo stata assunta la delibera con 4 voti favorevoli e 4 contrari su otto presenti. Dal verbale risulta un "voto relativamente negativo non essendo in vigore alcuna polizza assicurativa. Non sussistendo la valenza doppia del voto del Presidente in applicazione dell'articolo 527 cpp doveva prevalere la soluzione più favorevole al cancellando

Nullità per violazione dell'art. 45 R.D.L. 1578/33 in quanto dovendo applicare le norme del procedimento disciplinare l'incolpato avrebbe dovuto essere citato a comparire davanti al COA.

Nullità della delibera di cancellazione per violazione dell'articolo 18 cpp essendosi il procedimento aperto con un provvedimento cumulativo mentre la procedura prevede la separazione dei procedimenti.

La delibera in atti contraddistinta con il numero 2016/0422 sub 78 riguarda la sola posizione in oggetto.

Nullità per violazione art. 6 bis l.2412/90 per conflitto di interesse in quanto sarebbe pendente presso il Tribunale di Roma procedimento per danni contro il COA promosso dall'UNBR BOTA incardinato prima della adozione della decisione .

Nullità per violazione delle norme sull'accesso agli atti. Sarebbero stati richiesti atti in copia al fine di verificarne la regolarità senza ottenere dal COA risposta senza motivata.

L'atto si assume viziato da eccesso di potere per violazione del diritto di accesso e conseguente carenza o illogicità della motivazione generata dalla mancata possibilità di esaminare gli atti impedendo di verificare le ragioni della improvvisa e ingiustificata cancellazione

Violazione della direttiva 98/5/CE art. 6, richiamato il parere CNF n. 17 del 25/6/2009 che escluderebbe la possibilità di revisionare gli albi con conseguente intangibilità di diritti

acquisiti. In ogni caso il COA non potrebbe in alcun modo disattendere la validità del titolo abilitativo.

In conclusione si chiede la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea per sottoporre alla stessa il quesito relativo alla legittimità dell'UNBR, alla funzione della piattaforma IMI e alla sua utilizzabilità per gli avvocati .

Si solleva questione di costituzionalità degli articoli 35,36 e 37 della L. 247/12 per violazione dell'articolo 111 Cost.

Si ribadiscono le eccezioni di nullità e si chiede di dichiarare la nullità della delibera impugnata con conseguente annullamento del provvedimento di cancellazione.

In data 13 2 2018 veniva depositata istanza di ricusazione nei confronti di tutti i consiglieri del C.N.F.

DIRITTO

1) RICUSAZIONE

In primo luogo si deve prendere in esame l'istanza di ricusazione di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense, per difetto in capo agli stessi del requisito di terzietà e d'imparzialità nel presente giudizio (art. 51, co.1, n.1, cod.proc.civ. *"il giudice ha interesse alla causa o in altra vertente su identica questione di diritto"*). Secondo i ricorrenti la ricusazione collettiva troverebbe il suo fondamento nell'aver avuto due successivi Presidenti del Consiglio Nazionale Forense, nell'ambito della funzione d'indirizzo sull'attività dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, diffuso nel 2013 e nel 2016 delle lettere circolari in cui si affrontava la questione dell'applicazione delle norme sullo "stabilimento" degli avvocati in relazione al titolo rilasciato dalla U.N.B.R. c.d. "costituzionale" o "Bota"; e nell'aver il CNF, in sede amministrativa, aperto un procedimento di commissariamento nei confronti del Consiglio dell'Ordine di Caltagirone per l'avvenuta iscrizione nell'elenco degli Avvocati Stabiliti annesso all'Albo degli Avvocati di soggetti aventi ricevuto l'abilitazione al patrocinio dalla U.N.B.R. c.d. "costituzionale" o "Bota": per questo assumendo tutti i componenti del CNF la "qualità di controinteressati" al presente giudizio. Si deve aggiungere che all'istanza di ricusazione si accompagna la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, in relazione agli stessi motivi.

Il Collegio ritiene che entrambe le istanze siano inammissibili, in ogni caso infondate: e che per questo debbano essere rigettate.

Per una nota e consolidata giurisprudenza, l'istanza di ricusazione, che ha per fine l'attuare concretamente il principio d'imparzialità, deve rivolgersi solo al giudice (o ai giudici) effettivamente designato (o designati) alla trattazione della causa, per il caso che ricorrano le tassative ipotesi di legge: non è ammissibile di contro la denuncia di parzialità di un intero collegio giurisdizionale per uno stesso motivo; dovendosi, nel non probabile caso d'imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le

specifiche cause di ricusazione (Cass. n. 15525/2003; Cass. n. 10406/2003; Cass. n. 12345/2001).

Oltre che inammissibili, le istanze di ricusazione appaiono infondate: dovendo esse fare riferimento all'art. 51, co.1, n.1, cod.proc.civ., che pone come fatti alla base dell'istituto dell'astensione quelli in cui *“il giudice ha interesse alla causa o in altra vertente su identica questione di diritto”*, non si comprende come l'emanazione di una circolare interpretativa della legge o l'apertura di un procedimento di commissariamento di un Ordine forense (che nella sua azione amministrativa la legge potrebbe aver disapplicato), possano essere valutati come segno di un interesse “diretto” all'oggetto della causa da parte dei giudici (si veda al riguardo Cass. SS.UU. ord. 21114/2017; Cass. n. 16615/2005).

2) SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

I ricorrenti eccepiscono in primo luogo in via pregiudiziale la violazione della normativa europea (direttiva 98/5/CE), chiedendo la sospensione del procedimento e la formulazione alla Corte di Giustizia europea di due distinti quesiti pregiudiziali.

a) Quanto al primo quesito, poiché la cancellazione sarebbe basata sul difetto di iscrizione dell'ordine professionale che ha rilasciato il titolo alla piattaforma IMI: *« Se l'art. 3 della direttiva 98/5, alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto, debba essere interpretato nel senso che debba ritenersi una organizzazione professionale di uno stato membro, competente al rilascio di legittimo titolo idoneo alla iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti in altro paese membro, quando nel proprio paese rilasci titoli professionali idonei ad esercitare l'attività nello stesso paese; o se tale competenza derivi dalla iscrizione di tale organizzazione alla piattaforma IMI (International Market Information System) trattandosi di liberi professionisti»*.

La questione relativa alla validità del titolo di Avocat rumeno rilasciato dalla struttura UNBR-Bota ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti è stata già trattata e risolta da questo Giudice, con sentenza confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: che hanno stabilito che in base al sistema IMI (Internal Market Information System) l'autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di Avokat acquisito in Romania è costituito dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede il Palatul de Justitie (c.d. UNBR-Tradizionale), tale organismo essendo indicato dalla Romania quale sola autorità competente ad operare in questa materia, secondo le informazioni trasmesse attraverso il citato sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell'Unione Europea.

La richiesta dei ricorrenti è infondata e non può essere accolta per le ragioni, espresse dalla giurisprudenza della Suprema Corte, cui si fa riferimento con la trascrizione di alcuni significativi brani di provvedimenti giurisdizionali.

La pronuncia delle Sezioni Unite che, confermando come si è detto una sentenza di questo Consiglio Nazionale, ha disatteso un identico quesito di interpretazione pregiudiziale, così dice: *“La richiesta (di sottoporre alla Corte UE l’identico quesito articolato in questa sede) deve essere disattesa in quanto l’Ordine professionale non ha sindacato la validità del titolo abilitativo, bensì la sua idoneità ad essere riconosciuto nello Stato secondo le vincolanti procedure stabilite dal sistema IMI: dunque la questio juris che si vorrebbe sottoporre al preventivo vaglio della Corte di Giustizia è posta in modo non corretto perchè il ricorso al sistema IMI è obbligatorio e dunque la stessa norma che ne riconosce la vincolatività per lo Stato che accede a tale sistema informativo fornisce la prova della obiettiva carenza di un potere di sindacato da parte delle autorità nazionali”.*

“Risultano inconferenti sia la circostanza secondo la quale più volte i giudici rumeni avrebbero riconosciuto la validità dei titoli fatti valere dai i c.d. advocat BOTA (da intendersi: quei professionisti che hanno conseguito la abilitazione presso la struttura UNBR-BOTA), sia il fatto che il Ministero della Giustizia rumeno avrebbe “sconfessato” il proprio funzionario - stante il fatto che il giudizio del Consiglio dell’Ordine non si era basato su tale “certificazione”-: in realtà con tali deduzioni il ricorrente cerca di ricondurre la causa di cancellazione dall’Albo degli avvocati stabiliti all’esercizio del potere riconosciuto agli Stati di sanzionare in casi eccezionali (in presenza cioè di specifici indici di anomalia), eventuali comportamenti abusivi (vedi Corte di giustizia, sent. 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, Torresi, sugli abogados spagnoli; Corte di giustizia, sent. 29 gennaio 2009, causa C-311/06, Cavallera; Cass., S.U. n 4252 del 2016) ma, ripetesi, non a seguito di tale potere è stata disposta la cancellazione dall’Albo.

Né è corretto sostenere che, ragionando altrimenti, si attribuirebbe all’IMI una funzione certificatoria che non le è propria: invero l’IMI è stato correttamente utilizzato come mero veicolo di un potere certificatorio esplicito all’interno dello Stato in cui l’Advocat ha conseguito l’abilitazione e, dunque, la incongruenza che il ricorrente addebita allo Stato “ricevente” dovrebbe essere indagata con riferimento alle strutture dello Stato certificante” (Cass. SS.UU. n. 19405/2017).

b) Il secondo quesito, mettendo in discussione l’applicabilità del Sistema IMI alla professione di avvocato, dice: *«Se la professione di avvocato e il diritto di esercitare permanentemente la professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, è regolato dalla Direttiva 2005/36 CE, come modificata dalla Direttiva 2013/55 UE, che nell’articolo 56-bis allorché si parla di meccanismi di allerta non riguarda la figura dell’avvocato ed è quindi soggetta al riconoscimento automatico (IMI); o la*

predetta direttiva non si applica alle materie e alle qualifiche professionali quali quella di avvocato, regolata da Direttive specifiche quali le direttive 1977/249/CE e 98/5/CE e, quindi, non sottoposte al riconoscimento automatico tramite IMI come emerge dal comma 42 del Preambolo della Direttiva 2005/36/CE. ».

Anche questa richiesta deve essere rigettata.

In altri termini, i ricorrenti sostengono che il Sistema IMI non possa trovare applicazione alla professione di avvocato, soggetta a più specifiche direttive (1977/249 CE; 98/05 UE). Queste ultime prevedrebbero un sistema di “riconoscimento” del titolo *“diverso da quello IMI”*. In realtà, il sistema IMI non fornisce alcun “riconoscimento” con efficacia costitutiva del titolo abilitante: esso consiste semplicemente in un sistema di scambio d’informazioni utili agli Stati membri dell’Unione Europea (come emerge dallo stesso suo nome *Internal Market Information system*), che se ne avvalgono per interrogarsi a vicenda in modo ufficiale su fatti riguardanti l’altro Stato, rilevanti per lo svolgimento dei loro procedimenti amministrativi. interni

Sul punto, la sentenza delle Sezioni Unite sopra citata (Cass. SS.UU. n. 19405/2017) statuisce:

“Non è fondata poi - sempre ai fini di identificare una res dubia da sottoporre alla valutazione della Corte di Giustizia - l'affermazione [...] secondo la quale le procedure di riconoscimento IMI avrebbero una incisività "costitutiva" (nel senso che condizionerebbero la riconoscibilità in un paese dell'Unione delle abilitazioni conseguite ed inciderebbero pertanto sul diritto di libera circolazione professionale) solo nel caso delle professioni che hanno implicazioni per la salute o per la sicurezza pubblica: in tale caso, sostiene il ricorrente, i Paesi membri potrebbero consentire l'accesso del professionista solo previo riconoscimento della qualifica (con ciò intendendosi: esercitando un controllo delle modalità con cui il titolo abilitante e comunque la qualifica da far valere nel paese membro siano state ottenute): invero tale differenziazione non si rinviene nel regolamento CE 25 ottobre 2012 n. 1024 (istitutivo dell'IMI) e neppure nella Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali: quanto a quest'ultima è ben vero che nel preambolo vi sono dei "considerando" che riguardano le professioni con attinenza alla salute e sicurezza pubblica (segnatamente al punto 6) in relazione a servizi transfrontalieri su base temporanea ed occasionale) ma solo per evidenziare agli Stati l'esigenza di specifiche normative su tali professioni, (vedi punto 9 dei "considerando"), ferme restando per il resto le norme sulla libera circolazione delle professioni; in particolare l'espressione "senza pregiudicare" di cui all'art. 42 va coniugata con la riaffermazione dell'applicazione della direttiva medesima al riconoscimento immediato dei titoli professionali”.

E più oltre: *“Va anche considerato che il regolamento IMI ha anche indicato, per i suoi compiti istituzionali (art 5: "Definizioni"), quali debbano essere considerate le autorità abilitate a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per garantire il diritto di stabilimento; da questa definizione (vedi: ibidem " lett. f) "autorità competente": “qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI, con compiti specifici inerenti all'applicazione del diritto nazionale o di atti dell'Unione elencati nell'allegato in uno o più settori del mercato interno”) emerge che la legittimazione ad interloquire a livello sovranazionale nel circuito IMI presuppone una registrazione - che l'UNBR-BOTA non aveva ottenuto - e solo attraverso essa si identifica l'"autorità Competente" a fornire informazioni agli utenti IMI - in questo caso: gli Stati di appartenenza dell'avocat.”*

3) ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' DEGLI ARTICOLI 35, 36 E 37 DELLA LEGGE N. 247/2012

Quanto poi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 e 37 della Legge n. 247/2012 (Nuovo Ordinamento professionale Forense), che si affermano in contrasto con gli articoli 111 comma 1 e 2 e 24 comma 1 e 2 della Costituzione in quanto assegnano al CNF sia la funzione di indirizzo che la funzione giurisdizionale senza distinzione interna di ruoli.

Le questioni sono inammissibili per difetto di rilevanza, non essendo individuato un giudice competente diverso rispetto a questo Consiglio Nazionale Forense. Ai sensi dell'art. 23, comma 2 della l. 87/1953, il giudice *a quo* rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità sollevata dalla parte soltanto *«qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione»* della medesima *«o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata»*. L'attuale sistema costituzionale, cioè, *«non conferisce al giudice la facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui è investito»* (C. Cost., ord. n. 5/2012). La rilevanza, dunque, *«esprime il rapporto che deve correre fra la soluzione della questione e la definizione del giudizio in corso»* (C.Cost. n. 13/1965), vale a dire una relazione per cui la questione si pone *«come presupposto necessario del giudizio a quo e con incidenza sulle norme cui il giudice è direttamente chiamato a dare applicazione»* (C. Cost. n. 45/1972), ovvero un *«effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale»* (C. Cost., ord. n. 282/1998). Nel caso di specie, tali requisiti, difettano. Le istanze di ricusazione sollevate appaiono *ictu oculi* inammissibili, valutazione che, secondo la stessa Corte costituzionale (C. Cost. ord. 23/07/2002, n. 388), compete al giudice ricusato. Ne consegue l'irrelevanza della questione sollevata, con riferimento all'impossibilità di garantire l'alterità del giudice competente a decidere della ricusazione atteso che, nel giudizio *a quo*, tale evenienza non entra in gioco in ragione della manifesta

inammissibilità dell'istanza. La questione di legittimità risulterebbe, perciò, «*sollevata in modo del tutto astratto*» mentre «*la corretta instaurazione del giudizio costituzionale postula l'esistenza di un effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale*» (C. Cost. ord. n. 282/1998).

Infine la questione prospettata risulta inammissibile, mancando altresì del carattere di incidentalità rispetto al giudizio, per il quale è escluso che l'oggetto del giudizio principale, nella specie l'istanza di ricusazione, coincida e si esaurisca nelle censure di costituzionalità e che invece «*postula ai fini dell'ammissibilità delle questioni, che queste si configurino come meramente strumentali rispetto alla tutela richiesta al rimettente*» (C. Cost. n. 191/2015; C. Cost. n. 178/2015).

In ogni caso le questioni sollevate dai ricorrenti appaiono anche manifestamente infondate.

Anzitutto perché va detto che la duplicità di ruoli nel Consiglio Nazionale Forense, che è organo amministrativo e organo giudiziario, non ha inciso né sull'emanazione delle circolari da parte dei Presidenti, né sulla decisione di aprire il procedimento di commissariamento dell'Ordine: atteso che queste sono state adottate in relazione a note informative del Ministero della Giustizia, che davano conto della interrogazione IMI e della rilevanza del sistema IMI al fine del riconoscimento del titolo straniero e della autonoma valutazione della non menzione della struttura UNBR BOTTA in detto sistema. Pienamente legittimo comunque, in ambito più generale, è il prevedere che un organismo a rilevanza pubblica quale il Consiglio Nazionale Forense, si vedano deputato per legge a emanare provvedimenti organizzativi e di indirizzo per i propri iscritti, abbia anche il potere di decidere su impugnazioni di provvedimenti degli Ordini locali che formalmente si fondino su proprie disposizioni di carattere generale (si vedano Cass. SS.UU. n. 19403/2017; SS.UU. n. 19404/2017, 19405/2017; SS.UU, n. 12064/2014; SS.UU. n.75/2014; SS.UU, n. 776/2014; SS.UU, n. 777/2014; SS.UU, n. 778 /2014; SS.UU, n. 781/2014; SS.UU, n. 782/2014).

In secondo luogo, sempre a proposito della duplicità di funzioni del Consiglio Nazionale Forense, deve essere ricordata la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante la sezione disciplinare del CSM: «*E' manifestamente infondata, in riferimento al nuovo testo dell'art. 111 cost., sotto il profilo della necessaria terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante, la questione di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella parte in cui prevedono una parziale coincidenza della sua composizione con quella del plenum del Csm, competente a decidere sulla richiesta di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale dello*

stesso magistrato incolpato, ai sensi dell'art. 2 r.d.lg. 31 maggio 1946 n. 511; in quanto trattasi di procedimenti diversi, quello finalizzato al trasferimento d'ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale avendo natura amministrativa, a differenza del procedimento disciplinare, che - affidato ad una sezione la cui composizione è regolata secondo criteri direttamente fissati dalla legge - ha natura giurisdizionale". (Cass. civ. Sez. Unite, 19/11/2002, n. 16264).

4) NULLITA' DELLA DELIBERA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 527 C.P.P.

Un ulteriore mezzo d'impugnazione preliminare denuncia la violazione dell'art. 527 cod.proc.pen., poiché la deliberazione di apertura del procedimento di cancellazione sarebbe stata approvata, a dire dei ricorrenti, con una maggioranza computata considerando come avente valore doppio il voto del Presidente del Consiglio dell'Ordine, circostanza non contemplata dalla norma del codice di procedura penale richiamata (tale codice essendo considerato applicabile attesa, sempre secondo i ricorrenti, l'omogeneità tra il procedimento di cancellazione e il procedimento disciplinare, al quale si applicano in via suppletiva le norme del c.p.p.).

Le censure appena riassunte si fonda sull'errata e indimostrata tesi, secondo la quale al procedimento di cancellazione si applicherebbero le norme relative ai procedimenti disciplinari. Fermo quanto sopra si è osservato in senso critico sulla posizione assunta dalle Sezioni Unite in ordine all'audizione dell'iscritto prima che sia deliberata la cancellazione dall'elenco speciale, si deve rimarcare la netta differenza che contraddistingue le attività ordinamentali del Consiglio dell'Ordine relative alla tenuta degli albi e le attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina in materia disciplinare.

Si tratta di procedimenti amministrativi affidati alla competenza di organi diversi e disciplinati per legge secondo modelli procedurali totalmente differenti, attesa l'essenziale diversità della funzione che i due distinti enti assolvono. L'art. 17, comma 3, con riferimento all'istruttoria che precede l'iscrizione o il diniego di iscrizione, richiama l'applicabilità non del codice di procedura penale, ma delle norme che regolano il procedimento disciplinare, se compatibili con la particolare attività demandata al Consiglio. Il riferimento, di conseguenza, non può valere comunque a rendere applicabili le disposizioni del codice di procedura penale ai procedimenti relativi alla tenuta di albi. L'applicabilità di quelle al procedimento di cancellazione richiederebbe un duplice presupposto, nel caso del tutto assente: in primo luogo, essa è subordinata a "*quanto non specificatamente disciplinato*" dalla legge; in secondo luogo, ad una verifica di "compatibilità" ("*si applicano....se compatibili*", art. 59, l. n. 247/2012). Nessuna delle due circostanze ricorre nel caso di specie. Con riferimento alla fase di deliberazione della decisione di apertura del procedimento, non vi è lacuna che debba essere integrata con il

riferimento all'art. 527 c.p.p. (che oltretutto è ispirato chiaramente al principio del *favor rei* e, più in generale, ai principi che reggono la decisione giudiziaria).

Come si è sopra detto, la norma che disciplina le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine è differente (art. 28 l.p.) rispetto a quella relativa alle decisioni del CDD (art. 59, lett i e art. 25 del Reg. CNF 2/2014). E' evidente, dunque, che non possa trovare applicazione l'art. 527 cod.pro.pen.: al limite, per l'art. 28 della Legge Professionale, qualora fosse ritenuto da questo Giudice meritevole di integrazione con riferimento all'ipotesi di parità dei voti espressi, potrebbe trovare applicazione proprio l'art. 39 della Legge Professionale, che attribuisce valore doppio al voto del Presidente. Ma anche se non si volesse vedere applicabile l'art. 39, ugualmente si arriverebbe alla medesima conclusione, per le ragioni che seguono.

In proposito, questa la vicenda e queste le norme applicabili. L'Art. 28, comma 11 della legge professionale stabilisce che *“Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti”*. La delibera del Consiglio di Caltagirone risulta approvata in seguito ai seguenti voti dei presenti: 4 voti a favore, ivi compreso il voto del Presidente; 1 voto contrario; 3 voti *“relativamente non favorevoli”* di consiglieri che *“ribadiscono la necessità che il doveroso, pur condiviso, avvio dei procedimenti di cancellazione, sia comunque preceduto dalla stipula di adeguata polizza di assicurazione”*. Da questi accadimenti, i ricorrenti assumono che la delibera sia stata presa a maggioranza assoluta dei presenti, per essere stati computati come doppio il voto del Presidente e come contrari i voti *“condizionati”*. Ora, la regola generale che presiede la formazione della volontà degli organi collegiali, in assenza di disciplina specifica, è quella della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esattamente individuata dal richiamato art. 28 della legge professionale forense: la previsione del valore doppio del voto del Presidente deve essere espressamente prevista dalla legge. Nel caso dell'ordinamento professionale forense, tale previsione espressa è contemplata per le deliberazioni in materia disciplinare del CDD dall'art. 59, lettera i), Legge n. 247/2012 (ripreso dall'art. 25 del Reg. CNF 2/2014) a tenore del quale *“(i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo”*. Ma la ricostruzione degli esiti del voto che ha condotto all'approvazione della delibera di apertura del procedimento di revisione dell'albo secondo questo Consiglio Nazionale è differente da quella operata dai ricorrenti: i 3 voti *“relativamente favorevoli”* secondo questo Collegio sono da considerarsi nulli, poiché il voto per sua natura è libero e non condizionato, con la conseguenza che la manifestazione di volontà sottoposta a condizione non può che

essere considerata invalida. In questo senso, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21659/2011, ha considerato come nullo (e non come voto contrario) quello condizionato espresso dall'adunanza dei creditori con riferimento all'omologazione del concordato preventivo.

La questione è dunque quella della computabilità nel quorum deliberativo (o funzionale) dei voti nulli, in mancanza di una disposizione espressa sul punto. Su tale tema si è pronunciato il Consiglio di Stato (Parere, III Sez. del 04/02/1997), proprio con riferimento ai *"dubbi in ordine all'esatto calcolo del quorum strutturale e funzionale degli organi collegiali degli ordini professionali"* sollevati dal Ministero della Giustizia.

"Le incertezze riguardano, in particolare, il computo delle astensioni, delle schede bianche e dei voti nulli. Il Ministero referente espone che in materia non esistono espresse previsioni normative, con la conseguenza che la soluzione dei diversi problemi dipende dalla esatta applicazione dei principi di ordine generale". Il Consiglio di Stato conclude nel senso che *"la mancanza di apposite specificazioni non esclude affatto l'applicazione dei principi generali, in forza dei quali, attesa la loro neutralità, le schede bianche e nulle non possono essere computate per il calcolo del quorum funzionale"*. Il parere del Consiglio di Stato appare a questo Giudice del tutto condivisibile: ne consegue che la delibera di apertura è stata approvata con 3 voti favorevoli e uno contrario (senza rilievo alcuno dei voti condizionati): e, dunque, nel pieno rispetto della previsione dell'art. 28 della legge professionale.

Anche questo motivo risulta dunque infondato e deve essere respinto.

5) VIOLAZIONE ARTICOLO 7 DIRETTIVA COMUNITARIA 98/05

Con altro motivo, sempre in via preliminare, si lamenta la violazione del diritto di difesa dei ricorrenti per il mancato rispetto dell'art. 7, cc. 2 e 3 della direttiva 98/5/CE: il Consiglio dell'Ordine avrebbe dovuto comunicare all'Ordine UNBR BOTA l'avvio del procedimento di cancellazione, in modo da consentire all'Ente di parteciparvi, fornendo ogni elemento utile. Anche questo motivo è infondato e non può essere accolto.

La Direttiva 98/5/CE è stata recepita in Italia con il dlgs. n. 96/2001. Quest'ultimo prevede, con riferimento ai soli procedimenti disciplinari relativi agli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli stabiliti, la possibilità di coinvolgere nell'istruttoria l'Autorità che ha rilasciato il titolo abilitante.

L'art. 11, c. 2 e ss, recita: *"2. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine ne dà immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni informazione utile, con l'avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell'organizzazione."*

3. *Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'Ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine ovvero all'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'avvocato stabilito è ammesso ad esercitare la professione.*

4. *L'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a mezzo di rappresentanti, può assistere alle udienze del procedimento disciplinare e può presentare osservazioni, anche dinanzi al Consiglio Nazionale Forense nel caso di ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine”.*

E' chiaro come il riferimento ad una facoltà analoga a quella prevista per i procedimenti disciplinari non sia configurabile in caso di procedimenti relativi alla tenuta degli albi, non essendovi previsioni in tal senso, né con riferimento all'iscrizione (dlgs. n. 98/2006; legge n. 247/2012), né alla cancellazione (legge n. 247/2012).

6) VIOLAZIONE ARTICOLO 45 R.D.L. 1578/33

Ulteriore preliminare doglianza sostiene che al procedimento di cancellazione non si debbano applicare le disposizioni dell'art. 17 della legge n. 247/2012, ma quelle valide per il procedimento disciplinare: con la conseguente necessità di ascoltare sempre l'incolpato prima di deliberare la cancellazione, anche se questa non abbia natura disciplinare.

Risulta dal provvedimento di cancellazione del 23 febbraio 2017 del COA di Caltagirone che la decisione è stata assunta “esaminate le memorie presentate dal dott. [RICORRENTE], e ritenuto che le argomentazioni ivi addotte non possono essere condivise...” con ciò sarebbe dimostrato che il ricorrente ha esercitato in concreto attività difensiva.

In ogni caso la doglianza è infondata.

Quella di cui nel motivo d'impugnazione si contesta invece l'assenza è una garanzia ulteriore rispetto a quella prevista nell'art. 17, comma 12: la garanzia prevista dalle norme che disciplinano il procedimento disciplinare, in particolare, dal richiamato art. 45, del RDL n. 1578/1933, secondo il quale nessuna sanzione disciplinare “*può essere inflitta [dal Consiglio dell'Ordine] senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe*” (analogamente le norme del Regolamento Disciplinare prevedono “l'audizione” dell'incolpato prima di deliberare una sospensione cautelare all'art. 32, c. 1; e disciplinano in dettaglio il diritto di difesa del medesimo nel corso del procedimento all'art. 22).

I motivi di ricorso illustrati in esame in effetti trovano un sostegno in due collegate decisioni delle Sezioni Unite rese in un caso analogo. Si tratta dell'ordinanza di sospensione dell'esecutività della sentenza CNF n. 61/2016 (Cass. SS.UU., ord. n. 15042/2016) e della successiva sentenza di accoglimento dello spiegato ricorso per cassazione (Cass.

SS.UU., sentenza n. 6963/2017): le quali hanno ritenuto applicabili alla cancellazione amministrativa le norme che regolano il procedimento disciplinare: e, in particolare, la previsione dell'art. 45 RDL 1578/1933, con conseguente dichiarazione d'insufficienza del rispetto mero dell'art. 17, comma 12.

Le Sezioni Unite sopra citate rilevano che l'art. 17, al comma 3, stabilisce che nell'ambito del procedimento di iscrizione *"l'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili"*, ritenendo il rinvio valido anche *"nel caso di cancellazione per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per la iscrizione"*. Concludendo nel senso che: *"alla luce del richiamato principio valevole per i procedimenti disciplinari e certamente applicabile, in forza del richiamato comma 3 dell'art. 17, anche nel caso di cancellazione per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per la iscrizione, l'interessato ha diritto ad essere convocato prima che il Consiglio dell'Ordine deliberi sulla sua cancellazione"*.

A tale principio dettato dalla Suprema Corte questo Consiglio ritiene di non doversi adeguare, ritenendolo non condivisibile e meritevole di un ripensamento da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La clausola di rinvio alle *"norme dei procedimenti disciplinari"* può operare, difatti, soltanto a fronte della necessità di integrare le disposizioni normative in materia accertamento dei requisiti di iscrizione, in presenza dunque di una lacuna di quest'ultimo. Tant'è che essa viene prevista, al comma 3 dell'art. 17, con riferimento al procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione: così consentendo, nell'eventuale assenza di una previsione specifica di diritti partecipativi del richiedente, che lo stesso venga coinvolto nell'"istruttoria" relativa alla domanda di iscrizione. Nessuna lacuna, al contrario, si riscontra nel caso del procedimento di cancellazione per assenza dei requisiti che, tra i differenti procedimenti disciplinati dall'art. 17 dell'ordinamento professionale, è di certo del tutto completo. Il legislatore, difatti, con una norma speciale ha individuato esattamente la disciplina procedimentale applicabile, nei termini già richiamati: l'apertura del procedimento di cancellazione viene comunicata all'iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente un duplice invito: *a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l'audizione* .

Si tratta di facoltà partecipative concesse all'iscritto che non sono previste, per esempio, con riferimento alle altre ipotesi di cancellazione d'ufficio o su richiesta del P.M. previste dall'art. 17, c. 9, lett. b), c) e d) , o dal c. 10 con riferimento al praticante avvocato. Nei casi menzionati, ma non in quello che ci occupa, potrebbe al limite risultare operativa la clausola di rinvio alle norme che regolano i procedimenti disciplinari, in tal modo

integrando la lacuna relativa ai poteri di partecipazione dell'iscritto nel corso del procedimento di cancellazione.

La necessità di applicare le disposizioni relative al procedimento disciplinare non può evincersi neppure dalla previsione dell'art. 17, comma 18, che rinvia, per l'impugnazione dei provvedimenti di cancellazione all'art. 61 relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari. Il regime di impugnazione dei provvedimenti di cancellazione per mancanza dei requisiti di iscrizione è, difatti, disciplinato dal comma 14 dell'art. 17 che stabilisce *“L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione”*, anche qui con disposizione speciale, rispetto a quanto previsto dall'art. 61 della legge professionale.

7) NULLITA' DELIBERA DI CANCELLAZIONE PER VIOLAZIONE ART. 18 C.P.P.

Con altro motivo preliminare, sempre sulla base dell'assunto, da questo Collegio non condiviso, dell'applicabilità al procedimento amministrativo di cancellazione delle norme del procedimento disciplinare (e, con esse delle norme che regolano il processo penale), si lamenta la nullità delle delibere di cancellazione che, iniziate sulla base di uno stesso provvedimento di apertura del procedimento, si sarebbero illegittimamente concluse con distinte delibere, in violazione dell'art. 18 c.p.p.: che, nel caso di processi penali inizialmente riuniti, prevede l'adozione di una ordinanza di separazione prima della pronuncia finale.

E' stata già più volte osservata l'erroneità della trasfusione delle norme che regolano il processo penale ai procedimenti relativi alla tenuta degli albi: peraltro i motivi d'impugnazione dei ricorrenti sul punto sono infondate nei fatti e non possono essere accolte. Le delibere di apertura del procedimento di revisione dell'albo sono difatti distinte per ciascun ricorrente e contrassegnate da diverse date, e sono state notificate in tempi e con modalità differenti (pec/raccomandata) ai singoli soggetti interessati.

8) VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DIRETTIVA 98/5/CE

In questo mezzo di ricorso si riportano insieme le argomentazioni poste alla base della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia; le tesi sulla legittimità dell'Ordine UNBR Bota, nonché la questione dell'impossibilità di incidere su diritti ormai quesiti.

Il ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti per violazione dell'art. 6 del D. Lgs. N. 96/2001 per aver erroneamente ritenuto che il titolo abilitativo in loro possesso (Avocat definitiv iscritto alla UNBR cd. struttura Bota) non fosse idoneo all'esercizio del diritto di stabilimento. Come accennato, i medesimi motivi sono posti alla base della sollevazione di questione pregiudiziale alla Corte di giustizia (cfr. pp. 20 ss.), relativa in particolare al

profilo della obbligatorietà dell'iscrizione all'I.M.I. al fine di poter rilasciare titolo abilitativo idoneo allo stabilimento in altro paese dell'UE.

In realtà, la giurisprudenza della Suprema Corte si è ormai consolidata nel senso favorevole ai provvedimenti assunti dal Consiglio dell'Ordine di Caltagirone e contrario agli assunti di chi li ha impugnati chiedendone l'annullamento: di seguito la si riporta per ampi stralci, a indicare l'infondatezza nel merito dei ricorsi di cui si tratta.

Come hanno avuto modo di precisare da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: *«L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolare riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l'autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l'U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria»* (Corte di Cassazione SS.UU, n. 22719 del 9 novembre 2016. In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione, SS.UU, n. 22520 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione, SS.UU, n. 22519 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22518 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 22517 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 22399 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2015, n. 201, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2015, n. 199, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2015, n. 196, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 luglio 2016, n. 198, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2015, n. 197, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 luglio 2016, n. 197, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 luglio 2016, n. 196, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, nonché Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 15043 del 21 luglio 2016, Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 15041 dell'8 luglio 2016, Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 12087 del 13 giugno 2016 (che ha confermato sentenza CNF n. 4/2016), Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 6463 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 6468 del 4 aprile 2016).

Va specificato che l'utilizzo del sistema di cooperazione tra autorità degli stati membri dell'Unione Europea denominato IMI (Internal Market Information System) è obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del regolamento UE n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012. A questo proposito, nell'ordinanza delle S.U. 04-04-2016, n. 6463 si legge: *“la decisione impugnata si fonda su un accertamento svolto dal Ministero della giustizia italiano attraverso il sistema IMI, dal quale è emerso che l'autorità competente a cui rivolgersi al fine di*

verificare la validità del titolo di avocat acquisito in Romania è costituito dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede il Palatul de Justitie (c.d. UNBR-Tradizionale) e che tale organismo è indicato dalla Romania quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il citato sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell'Unione Europea; con la precisazione che dalla nota del Ministero si desume l'avvenuta verifica della indicazione, attraverso un accesso al sistema informatico dell'organismo dichiarato competente". Tale orientamento è stato confermato da conformi, ulteriori decisioni della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile, SS.UU., 12/09/2017, n. 21114).

E ancora: "Deve disporsi la cancellazione automatica dall'albo italiano per l'Avocat che abbia ottenuto il titolo straniero da una organizzazione non debitamente iscritta nel sistema IMI o quando il sistema riporti inesattezze. L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è infatti subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolare riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l'autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l'U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria" (Nel caso di specie, il Consiglio dell'Ordine di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF ed infine in Cassazione che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza - Cassazione civile, SS.UU., 03/08/2017, n. 19403-19404-19405).

"Il riconoscimento dell'esercizio della professione in tutti gli Stati dell'Unione dopo il conseguimento del titolo abilitativo in uno qualunque di essi non è di per sé sufficiente alla circolazione del professionista essendo in questo ambito vincolanti solo le risultanze del canale ufficiale tra autorità nazionali, costituito dal sistema dell'International Market Information System (IMI) la cui consultazione si rende obbligatoria giusta direttiva UE 2013/55/UE. E dunque le stesse norme che ne riconoscono la vincolatività per lo Stato che accede al sistema informativo costituiscono la prova della obiettiva carenza di un potere di sindacato da parte delle autorità nazionali" (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 10229 del 26 aprile 2017, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 10228 del 26 aprile 2017, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 10227 del 26 aprile 2017).

La richiamata giurisprudenza di legittimità non fa altro che confermare l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza domestica in ordine all'obbligo, da parte dei Consigli

dell'Ordine, di non iscriverne, e di cancellare dalla sezione speciale avvocati stabiliti, ove iscritti, i soggetti in possesso di un titolo non valido per l'esercizio del diritto di stabilimento, in quanto rilasciato da ente non risultante tra quelli abilitati al rilascio di un titolo professionale valido per l'iscrizione negli albi degli avvocati in Romania dall'interrogazione attraverso il sistema IMI.

In proposito, la Corte di cassazione (peraltro nel rigettare per irrilevanza l'istanza di sollevazione di questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE) chiarisce che l'inclusione nell'elenco I.M.I. è oggetto del controllo demandato all'autorità competente nello Stato italiano a riconoscere e far valere la legittimità del titolo, vale a dire al Ministero della Giustizia italiano; che tale controllo risulta, nella specie, effettuato; che all'esito di tale controllo, risulta altresì che la struttura cd. "Bota" non è iscritta nell'elenco I.M.I.; che, tuttavia, di tale mancata inclusione il soggetto che intenda esercitare il diritto di stabilimento non può dolersi dinanzi alle autorità italiane (amministrative o giurisdizionali), che non hanno al riguardo alcuna competenza; bensì dinanzi alle autorità che, nello Stato membro di competenza, abbiano omesso l'iscrizione nel sistema I.M.I. dell'ente che si afferma abilitato al rilascio del titolo controverso.

Afferma infatti la Cassazione, nella già richiamata sent. n. 21114/17: *“questa questione, così prospettata, supponendo che la decisione impugnata sia stata basata su quella che si definisce “iscrizione” all’IMI, pone un problema che non risulta in alcun modo rilevante ai fini dell’apprezzamento della legittimità della decisione stessa. Essa, infatti, non è in alcun modo basata sulla necessità che l’autorità dello Stato membro che si assuma avere rilasciato il titolo risulti “iscritta” nell’IMI, ma sul fatto che l’Autorità italiana, competente ad acquisire le informazioni riguardo a quella Autorità presso lo Stato estero, lo abbia fatto tramite il sistema IMI. Sistema il cui utilizzo [...] risulta legittimamente effettuato dal Ministero della Giustizia per acquisire l’informazione su quale sia l’Autorità competente a rilasciare il titolo di avvocato nella Romania.[...] Mette conto, poi, di osservare che, se le informazioni acquisite con quel sistema non sono corrette, perché lo Stato membro le ha fornite in modo inesatto, secondo le regole del proprio ordinamento, il soggetto che ritiene siano erronee deve tutelarsi nell’ordinamento di quello Stato, se del caso chiedendo al giudice di quello Stato di sindacare l’erroneo accertamento fatto dall’autorità statale, in modo da poter ottenere che esso venga fatto constare all’ordinamento italiano, in occasione di una nuova iscrizione”*.

Ne consegue che, in assenza di valida iscrizione del titolo di avocat concesso dalla struttura cd. Bota nell'elenco I.M.I., le competenti autorità italiane non possono ritenere detto titolo valido ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.

Questa è la disciplina applicabile alla fattispecie in esame: l'art. 15 (Albi, elenchi e registri) della Legge n. 247/12, comma 1, lett. i), prende espressamente in considerazione «la

sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario». La fonte richiamata, per quanto qui interessa, costituisce la disciplina speciale e prevalente con riferimento allo status dell'avvocato stabilito (commi 9 e 10), ai requisiti e al procedimento per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo (commi 2, 3, 4 e 5). A tale proposito il comma 2 stabilisce che «L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine».

Alla fattispecie in questione si applicano le norme contenute nel D.M. Ministero Giustizia 16 agosto 2016, n. 178, contenente *"Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine"*, che all'art. 8, c., conferma che *"la cancellazione dagli elenchi e' pronunciata, d'ufficio o su richiesta del procuratore generale: [...] b) quando risulta che i requisiti previsti dalla legge non sussistevano al momento dell'iscrizione"* (analoga la prescrizione dell'art. 17, c. 9, lett. b).

L'art. 13 del Regolamento in parola rimanda all'art. 17 della legge professionale per le modalità di impugnazioni. Quest'ultima norma non detta disposizioni specifiche in materia di cancellazione degli avvocati "stabiliti", con la conseguenza che risultano applicabili le norme generali previste dall'art. 17, co. 9 ss., che disciplinano per l'appunto *«la cancellazione dagli albi, elenchi e registri».*

I poteri partecipativi dell'iscritto in caso di cancellazione sono disciplinati dal comma 12 e consistono nel diritto ad essere avvisati del procedimento in corso, *«a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni»* dall'avviso, ad *«essere ascoltato personalmente»* se ne sia fatta richiesta dall'interessato.

La procedura in questione risulta essere stata svolta regolarmente, in senso conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte sopra citata.

Anche questi motivi non possono dunque essere accolti.

9) CONFLITTO DI INTERESSI ARTICOLO 6 BIS L. 241/90

Ancora in via preliminare, con altro motivo di ricorso si sostiene la violazione dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990, affermando che il Consiglio dell'Ordine di Caltagirone avrebbe agito in conflitto di interessi, risultando pendente alla data di cancellazione dei ricorrenti un processo civile per danni intentato da altri Avocat cancellati nei confronti dello stesso Ordine di Caltagirone.

Si osserva che il ricorrente non allega alcun documento utile a verificare la sussistenza del denunciato conflitto di interessi, né narra la relativa vicenda in modo da rendere comprensibile l'asserito vizio a questo Consiglio Nazionale. Il motivo appare dunque inammissibile.

10) VIOLAZIONE ARTICOLO 5 DLgs 33/12 E DLGS 97/16 ACCESSO AGLI ATTI

Con altro mezzo preliminare il ricorrente lamenta la violazione della normativa in materia di accesso agli atti da parte del Consiglio dell'Ordine di Caltagirone, (affermando contrariamente al vero di non aver depositato richiesta di accesso agli atti, vedasi in atti pec 10/1/17), che, a fronte di un unico procedimento di cancellazione, avrebbe assunto atteggiamenti diversi rispetto alle richieste di accesso formulate (non omogenee e non da parte di tutti i ricorrenti): atteggiamenti differenti e comunque non del tutto adesivi rispetto alle richieste formulate.

Si rileva che, sul punto, è intervenuta la recente decisione del TAR Sicilia – Catania, n. 2277 del 22 ottobre 2017 che, in parziale accoglimento dei ricorsi, ha ordinato all'amministrazione di consentire l'accesso ai seguenti atti: 1) note del CNF del 24 giugno e del 24 ottobre 2016; 2) delibere Consiglio dell'Ordine da 339 a 346: tuttavia nei ricorsi non viene richiamato alcun procedimento giurisdizionale relativo alla vicenda.

Anche questo motivo di ricorso non può essere accolto.

Infatti, come risulta dalla decisione appena richiamata, la sede giurisdizionale davanti alla quale far valere le doglianze in relazione al mancato accesso ad atti ritenuti rilevanti è quella amministrativa, e non già il giudizio dinanzi a questo Consiglio Nazionale Forense (tra le molte, CNF, n. 189/16; 127/15; 205/13).

Dinanzi a questo giudice il mancato accesso agli atti potrebbe semmai rilevare sotto il profilo del controllo della motivazione degli atti del Consiglio territoriale (secondo motivo spiegato con riferimento all'accesso). Di conseguenza, l'esame della doglianza deve essere limitato a quelle relative al vizio della motivazione "conseguente" al mancato accesso: ma sotto questo aspetto il motivo non è specifico, quindi inammissibile.

In ogni caso va detto che sul vizio della motivazione di provvedimenti in materia di tenuta albi, la giurisprudenza del CNF è chiara e costante nel consentire l'integrazione della motivazione da parte del CNF medesimo: *“la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie”* (CNF, n. 1/2010, 91/2007, 301/2003).

Conclusivamente sulla base delle esposte considerazioni deve essere rigettata la richiesta di dichiarare nulla la delibera impugnata

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n.37:

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Si dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2018;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 dicembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria